

Sistemi di informazione creditizia - Segnalazioni illegittime– fattispecie

Se la banca ha provveduto a rettificare la segnalazione in SIC, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. (FP)

FATTO

Con ricorso presentato in data 4 dicembre 2018, preceduto dal reclamo, la parte ricorrente, titolare di un finanziamento erogato dall'intermediario resistente nel 2012, deduce che nel 2018 – in occasione della richiesta di un finanziamento – apprendeva di talune segnalazioni pregiudizievoli in SIC a proprio carico, riconducibili ad alcuni ritardi nel pagamento delle rate nel 2014, comunque saldate tra il 2014 ed il 2015. Contesta al riguardo che dalla visura in SIC risulta invece che i pagamenti sono stati regolari solo dal settembre 2017. Con successiva integrazione al ricorso in data 20 febbraio 2019, ha chiesto una “verifica dell'incongruenza sulle rate non pagate” tra il conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario e la visura in SIC, nonché il risarcimento del danno quantificato in € 15.000,00. Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario chiede la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli, avendo provveduto alla relativa rettifica, ed il rigetto del ricorso nel resto. Deduce a tal fine che le segnalazioni negative originano da diversi ritardi nei pagamenti verificatisi a partire dall'undicesima rata, ritardi che hanno reso necessaria la messa in atto di molteplici attività di sollecito e di recupero crediti, sia scritte che telefoniche, oltre che visite al domicilio della cliente. A tale ultimo riguardo, richiama l'art. 10 del contratto nel quale è specificato che sono a carico del cliente le spese per eventuali solleciti, a mezzo posta o telefono, nella misura di € 15,49 cadauna, nonché le spese per intervento di società esattive pari ad € 50,00 per ogni € 500,00, o frazione di essi, dovuti dal cliente; che nel caso di specie, tali importi sono stati regolarmente addebitati generando l'obbligo di restituirli contestualmente alla corresponsione delle rate scadute. Precisa inoltre che il pagamento del 7 ottobre 2015, richiamato dalla cliente nella comunicazione del 15 giugno 2017, è stato regolarmente imputato a parte delle spese di ritardato pagamento, in ottemperanza a quanto previsto dal contratto nonché dall'art. 1194 c.c., rilevando che, per mero spirito conciliativo, ha successivamente provveduto ad imputare il pagamento in questione a copertura delle rate anziché delle spese di ritardato pagamento, avendo quindi retrodatato la regolarizzazione delle rate insolute al 7 ottobre 2015, ciò comportando l'automatica decorrenza dei termini di conservazione dei ritardi previsti dal Codice di Deontologia. Con le repliche alle controdeduzioni, la parte ricorrente afferma che gli unici ritardi reali si sono verificati tra il 2014 e 2015, e che essendo trascorsi i 24 mesi dal relativo saldo le segnalazioni in SIC avrebbero dovuto essere cancellate già nel 2017. Per quanto riguarda le “spese per intervento di società esattive” fa presente che “le rate ammontano a n. 10 in totale; € 50 x ogni € 500 o frazione di essi sono € 150 arrotondati per eccesso”, mentre sul conteggio estintivo del 20 febbraio 2019 risulta uno scaduto impagato per € 811,92”. Deduce inoltre che a causa delle segnalazioni in SIC, un terzo intermediario ha rifiutato di concederle un finanziamento, oltre ad essere stata costretta ad iscrivere ipoteca sull'autovettura acquistata con un nuovo finanziamento. Infine, svolge talune riflessioni critiche sulle modalità con cui il personale dell'intermediario ha effettuato le visite al domicilio della ricorrente, deducendo di aver subito un “enorme stress emotivo”. Con le controrepliche, l'intermediario resistente contesta la richiesta di risarcimento, deducendo che la stessa è stata formulata solo in sede di repliche, e che in ogni caso la stessa è priva di alcun supporto probatorio.

Nelle ulteriori repliche, la parte ricorrente allega “i documenti comprovanti la richiesta di risarcimento”, riferisce di non avere “certificati medici ma non è difficile immaginare la frustrazione, la rabbia e la preoccupazione provata”, rappresenta di non essere riuscita a ottenere ulteriori finanziamenti da terzi intermediari a causa delle segnalazioni pregiudizievoli a proprio carico; ribadisce la richiesta di rettifica della differenza tra il saldo estintivo in CRIF e quello inviato dall’intermediario, “dove risultano rate impagate per circa € 800,00”.

DIRITTO

In primo luogo, con riguardo alla domanda avente ad oggetto la segnalazione in SIC e l’imputazione dei pagamenti al capitale e non alle spese, tenuto conto che l’intermediario resistente nelle controdeduzioni ha affermato di aver provveduto ad imputare al capitale i pagamenti effettuati e ad aver rettificato la segnalazione in SIC, deve essere sul punto dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che risulta essere venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, quindi, l’interesse della ricorrente ad una decisione del Collegio nel merito. Nel resto, il ricorso – prima ancora che infondato – deve essere dichiarato inammissibile, in particolare per quanto riguarda le ulteriori e diverse domande formulate nel ricorso introduttivo e nei successivi atti di causa, atteso che queste non risultano ritualmente formulate nel preventivo reclamo, nel quale si contestava unicamente l’erronea imputazione dei pagamenti alle spese anziché al capitale residuo. Sul punto occorre ricordare che secondo quanto previsto dalla normativa che regola il procedimento dinnanzi a questo Arbitro “Il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario [...]. Il ricorso deve aver e ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quanto tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario segnalata nel reclamo” (Sez. VI - Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Ciò posto, è agevole rilevare che nel caso di specie le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo del procedimento dinnanzi a questo Arbitro e nelle successive repliche non coincidono con quanto domandato nel reclamo presentato all’intermediario resistente, dovendosi altresì ribadire che il mutamento della domanda nelle repliche alle controdeduzioni è comunque inammissibile e inidoneo a sanare la rilevata difformità tra reclamo e ricorso (in questo senso vd. ABF – Coll. Milano nn. 7086/2017, 5030/2015).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e, nel resto, l’inammissibilità del ricorso.